



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

**NRG 7725/2022**

All'udienza in data 11/10/2024 ore 14.30, dinanzi al giudice dr.ssa Rachele Olivero, compaiono, mediante collegamento da remoto, per parte attrice l'avv. \_\_\_\_\_ e per parte convenuta l'avv. \_\_\_\_\_.

È altresì presente la dr.ssa \_\_\_\_\_, addetto UPP.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso ex art. 702 bis Cpc.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.

I difensori discutono oralmente la vertenza, richiamandosi agli atti di causa.

Parte convenuta richiama le pronunce di merito che si sono discostate dall'orientamento della Suprema Corte di Cassazione e argomenta in punto omogeneità delle grandezze da porre a confronto.

Il giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori delle parti alla lettura della sentenza anche in loro assenza.

All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* Cpc dando lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* Cpc la presente

**SENTENZA**

nella causa civile Nrg. **7725/2022** promossa da:

**\_\_\_\_\_** (Cf. \_\_\_\_\_), elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ rappresentato e  
difeso dall'avv. \_\_\_\_\_);

attore;

contro

**Compass Banca Spa** (Cf. 00864530159), elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ presso lo studio degli avv.ti \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ che la rappresentano e  
difendono per delega in atti;

convenuta;

**MOTIVAZIONE**

1. Le domande proposte da \_\_\_\_\_ hanno ad oggetto:

- la condanna della Compass Banca Spa (già Futuro Spa) al pagamento della somma di € 7.757,50 (o, in subordine, al pagamento della somma di € 4.670,10), ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo accertamento dell'usurarietà originaria del contratto di finanziamento CQS n. \_\_\_\_\_ ("*prestito personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio o della pensione*" - cfr. doc. A fasc. att. p. 2-3) -estinto anticipatamente allo scadere della 48° rata su 120 complessivamente pattuite (cfr. doc. A fasc. att., p. 4-6)-, derivante dal superamento del tasso soglia (pari a 13,45% nel trimestre dal 1/04/2009 al 30/06/2009 - cfr. doc. D fasc. att.) da parte del Teg (tasso effettivo globale), il quale, calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa (cfr. doc.

A fasc. att. p. 7-9), è pari al 13,703% (cfr. doc. perizia di parte attrice del 16/03/2022), a fronte di un TEG indicato in contratto, senza inclusione dei costi assicurativi, pari al 11,236% (cfr. doc. A fasc. att. p. 2);

- la condanna della Compass Banca Spa (già Futuro Spa) *“al risarcimento dei danni derivanti dall’evento de quo”* (usura), da liquidarsi in via equitativa (cfr. conclusioni del ricorso, p. 6).

Costituendosi in giudizio, la Compass Banca Spa (già Futuro Spa) ha contestato l’esistenza dell’usura, sostenendo che il TEG sarebbe stato correttamente determinato nel contratto (nella misura del 11,236% inferiore al tasso soglia del 13,45%), senza computare le spese per l’assicurazione, in base alle vigenti Istruzioni della Banca d’Italia, le quali, all’epoca della sottoscrizione del finanziamento di cui è causa, escludevano il premio assicurativo nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio dal calcolo del TEGM. Secondo la convenuta, infatti, non potrebbe prescindere dal contenuto delle Istruzioni della Banca d’Italia poiché ciò determinerebbe una violazione del principio di simmetria/omogeneità: *“I dati di partenza e quelli oggetto di verifica devono essere i medesimi: gli oneri inclusi nel maggio del 2009 ai fini del calcolo del TEGM, sul quale si calcola, dopo aumento della metà, il tasso soglia, devono essere i medesimi che si raffrontano in sede di verifica giudiziale, dunque aggiungere, oggi, il costo di un onere (come la polizza assicurativa obbligatoria) che all’epoca non era stata incluso nel TEGM -per espressa disposizione dell’Istituzione a tal fine deputata- significa falsare il risultato della verifica (confrontare le mele con le pere, ci si perdoni la licenza) e compiere un errore metodologico prima ancora che giuridico”* (cfr. comp. res. p. 10). Conseguentemente, secondo la convenuta, la pretesa del ricorrente di rimborso di tutte le somme percepite in eccedenza rispetto al capitale mutuato sarebbe infondata, non sussistendo alcuna nullità.

In subordine, la Compass Banca Spa ha contestato il quantum della domanda di rimborso, affermando che *“il disposto dell’art. 1815 cod. civ. prevede unicamente che non siano dovuti interessi e dunque solamente le voci a titolo di interessi devono, in ipotesi di pattuizione usuraria, essere restituite”* (cfr. comp. res. p. 12).

Quanto alla domanda risarcitoria, la convenuta ne ha chiesto il rigetto in quanto *“formulata ... del tutto genericamente e senza alcuna indicazione dei pregiudizi ulteriori che il Signori Posella avrebbe subito nella vicenda”* (cfr. comp. res. p. 12)

La causa (introdotta con ricorso ex art. 702 bis Cpc, convertita in rito ordinario all’udienza del 2/11/2022 e assegnata alla scrivente in data 10/01/2023) è stata istruita

sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa all'udienza odierna ex art. 281 sexies Cpc, sulle conclusioni come precisate nel presente verbale.

2. La causa verte sull'inclusione o meno nel Tegn del costo della polizza contro il rischio di perdita dell'impiego e di premorienza di cui all' art. 13 del contratto di finanziamento CQS n. . . . . (cfr. doc. A fasc. att. p. 3; doc. 1 fasc. conv. p. 2).

2.1. In punto di diritto, si osserva che, con la sentenza n. 8806/2017, la Suprema Corte ha chiarito che, *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”*.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22458/2018 (che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) e poi con successive pronunce, tra cui le n. 17466/2020, n. 22465/2021, n. 3025/2022, n. 17839/2023, n. 26522/2023, che hanno confermato il principio di diritto secondo cui, *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”*.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del Tegn, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, in tema di interessi moratori, e poi nelle sentenze Cass. 37058/2021, Cass. 3025/2022 e Cass. 17839/2023, in tema di costi assicurativi). Se ne deriva che le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla

legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 37058/2021, che ha affermato la non essenzialità dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, sicché la mancata rilevazione fino al Dm del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del Tegn non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto; in termini analoghi anche Cass. 3025/2022, Cass. 20247/2023).

**2.2.** In applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi usurario, atteso che non è oggetto di specifica contestazione il fatto che, con l'inclusione del costo della polizza (da ritenersi collegata al finanziamento, in quanto stipulata pochi giorni dopo rispetto al prestito, prevista all'art. 13 del contratto ed obbligatoria ai sensi dell'art. 54 Dpr 180/1950), il Teg sia pari al 13,703% (cfr. perizia di parte attrice del 16/03/2022), a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 13,45% (cfr. doc. D fasc. att.). Difetta, infatti, da parte della convenuta, una specifica contestazione dei conteggi proposti dall'attore, atteso che la Compass Banca Spa, a fronte della consulenza di parte depositata da \_\_\_\_\_ si è limitata ad affermare che tale perizia sarebbe priva di "*tabelle esplicative*", da cui "*poter desumere come siano stati ottenuti i relativi conteggi*" (cfr. comp. res. p. 11) - argomento non convincente essendo la perizia sufficientemente chiara in ordine ai conteggi effettuati, peraltro anche attraverso tabelle esplicative (cfr. perizia di parte attrice del 16/03/2022, p. 4 e 9).

Conseguentemente, parte attrice ha diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo quale conseguenza dell'accertata usurarietà ex art. 1815 c. 2 Cc. Non è, infatti, condivisibile la tesi della convenuta secondo cui dovrebbero essere restituiti solo gli interessi usurari, attesa la previsione dell'art. 644 c. 4 Cp, che impone di tenere conto delle "*commissioni, remunerazioni qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito*".

Pertanto, avendo la ricorrente eseguito il contratto fino all'estinzione anticipata, la somma ripetibile -al netto delle somme già rimborsate (in conseguenza dell'estinzione anticipata)- ammonta a € 7.757,50 (cfr. perizia di parte attrice del 16/03/2022, p. 9), oltre interessi legali dalla costituzione in mora (domanda di mediazione) ed interessi moratori ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (12/05/2022, data della notifica del ricorso ex art. 702 bis Cpc).

3. Deve, invece, essere rigettata la generica domanda risarcitoria proposta dall'attore, che si è limitato ad allegare la sussistenza di “*danni derivanti dall’evento de quo*” (cfr. conclusioni del ricorso, p. 6), invocando la liquidazione equitativa ex art. 1226 Cc, la quale consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno (al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria), ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, che incombeva sulla parte attrice ed è risulta del tutto carente.

4. Tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite vengono poste a carico della convenuta nella misura di ½, liquidata in dispositivo, tenuto conto dei valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), ridotti del 50% con riferimento alla fase istruttoria e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate (un'unica questione di diritto) e dell'attività effettivamente svolta. La restante metà delle spese viene compensata tra le parti.

Viene disposta la distrazione delle spese a favore del difensore della parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 Cpc.

5. Infine, come richiesto da \_\_\_\_\_, si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione, non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della parte attrice cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

### **PQM**

Definitivamente pronunciando,  
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,  
condanna la Compass Banca Spa a restituire a \_\_\_\_\_ per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 7.757,50, oltre interessi legali dalla domanda di mediazione ed interessi moratori ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (12/05/2022);

rigetta la domanda risarcitoria proposta da \_\_\_\_\_ contro la Compass Banca Spa;

condanna la Compass Banca Spa a rimborsare a \_\_\_\_\_ la metà delle spese di lite, che in liquida in € 1.693,50 per compensi e € 72,75 per spese (½ della marca e del Cu pagato), oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Cpa come per legge e Iva se dovuta, disponendone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. \_\_\_\_\_; la restante metà delle spese viene compensata tra le parti.

Torino, 11/10/2024.

Il Giudice  
dr.ssa Rachele Olivero

Ai sensi dell'art. 52 Dlgs 196/2003, si precisa che, in caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte attrice.